

LA CGUE SUL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE DA PARTE DI UN INDAGATO ANALFABETA

Alessio Gaudieri



*Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 14 maggio 2024,
Stachev, causa C-15/24 PPU, ECLI:EU:C:2024:399*

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L'art. 3, par. 6, lett. b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della

libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che **in assenza di trasposizione di tale disposizione nell'ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta disposizione** nei confronti di un indagato o di un imputato **al fine di derogare all'applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.**

L'art. 9, parr. 1 e 2, della direttiva 2013/48/UE deve essere interpretato nel senso che **la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme** ai requisiti posti dal citato art. 9, par. 1, qualora l'indagato stesso non sia stato **informato**, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, **delle possibili conseguenze** di una siffatta rinuncia e qualora **tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale**, in modo da consentire la verifica dell'osservanza dei citati requisiti.

L'art. 9, par. 3, della direttiva 2013/48/UE deve essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una **persona vulnerabile**, ai sensi dell'art. 13 di tale direttiva, detta persona **deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima** prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell'intensità e dell'importanza dell'atto di indagine stesso, **l'assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.**

L'art. 12, par. 2, della direttiva 2013/48/UE, in combinato disposto con l'art. 47, parr. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso **osta** a una giurisprudenza nazionale in forza della quale **un giudice**, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare **l'adeguatezza della misura di sicurezza** da infliggere a tale imputato, **è privato della possibilità**, al momento di adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell'imputato stesso, **di valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova.**

Normativa di riferimento

- Artt. 1, 2, 3, 9 13 e 13, direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre

2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

Precedenti

- Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza dell'8 dicembre 2022, (*Decisione di consegna differita a causa di azione penale*), C-492/22 PPU, EU:C:2022:964
- Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza del 15 settembre 2022, *DD (Nuova audizione di un teste)*, C-347/21, EU:C:2022:692
- Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 12 marzo 2020, *VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione)*, C-659/18, EU:C:2020:201
- Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 20 aprile 2023, *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)*, C-348/22, EU:C:2023:301
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 maggio 2005, *Berlusconi e a.*, C-387/02, C-391/02 e C-403/02, EU:C:2005:270
- Corte di Giustizia, Nona Sezione, sentenza del 2 dicembre 2021, *Vodafone Kabel Deutschland*, C-484/20, EU:C:2021:975
- Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 22 febbraio 2024, *Unedic*, C-125/23, EU:C:2024:163
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 aprile 2024, *M.N. (EncroChat)*, C-670/22, EU:C:2024:372
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 marzo 2021, *Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche)*, C-746/18, EU:C:2021:152
- Corte di Giustizia, Prima sezione, sentenza del 1° agosto 2022, *TL (Assenza di un'interprete e di una*

traduzione), C-242/22 PPU, EU:C:2022:611

- Corte EDU, Seconda Sezione, sentenza del 28 gennaio 2020, *Mehmet Zeki Çelebi c. Turchia*, ricorso n. 27582/07, CE:ECHR:2020:0128JUD002758207
- Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 13 settembre 2016, *Ibrahim e a. c. Regno Unito*, ricorsi nn. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108

[c-15_24-PPUDownload](#)